Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 luglio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 167-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 17 LUGLIO 1985:

REGIONE LIGURIA

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 giugno 1985.

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Gedda (Arabia Saudita).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1984, n. 1189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1985 con il quale, a decorrere dal 2 settembre 1985, è stato istituito in Gedda (Arabia Saudita) un consolato generale di prima categoria;

Decreta:

A decorrere dal 2 settembre 1985, la circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Gedda (Arabia Saudita) è determinata come segue: i distretti di Bahah, Mecca, Asir, Jaizan, Najran, Medina, Regione Nord e Qurayyat.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

(3722)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 luglio 1985.

Modalità per l'erogazione agli enti locali delle somme previste dall'art. 6, comma 25, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in applicazione dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 6, comma 25, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, col quale il Ministero dell'interno, a partire dal 1985, è autorizzato a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'art. 132 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 le somme che annualmente affluiscono al bilancio dello Stato per:

entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare (ENAGM), dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, da attribuire ai comuni ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso;

entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, da attribuire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, per l'84% al fondo di cui all'art. 132 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 per poi essere ripartito tra i comuni e per il 16% all'ufficio stralcio di cui all'art. 119 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 616 per la prosecuzione delle funzioni già esercitate dalla soppressa Cassa nelle regioni a statuto speciale;

somme versate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale, già svolte dall'Istituto stesso ed attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979;

Considerato che i criteri di riparto delle suddette entrate e le modalità di erogazione delle somme debbono essere stabilite con decreto dal Ministero dell'interno;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Le entrate del soppresso Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, vengono ripartite tra i comuni che ne facciano apposita richiesta in misura proporzionale alla spesa sostenuta dai comuni stessi per assistenza prestata a favore dei marittimi e delle loro famiglie secondo quanto indicato dall'art. 2 dello statuto del soppresso Ente nazionale.

I comuni interessati sono tenuti a presentare apposito certificato annuale conforme all'allegato modello 1, che fa parte integrante del presente decreto, nel quale deve essere attestato l'onere effettivamente sostenuto dall'Ente per la predetta assistenza, prestata nel corso dell'esercizio finanziario immediatamente precedente a quello di presentazione del certificato stesso.

Per l'anno 1985 l'onere da indicare deve riferirsi al periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984.

Art. 2.

Le entrate della soppressa Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, limitatamente all'84% delle stesse, vengono ripartite tra tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario in relazione alla popolazione residente, riferita ai dati ufficiali ISTAT relativi all'ultimo censimento.

Art. 3.

Le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale di competenza dell'Ente stesso, sono ripartite — al netto dell'importo spettante alla regione Veneto per il centro di Santorsa di Schio — tra i comuni nel cui territorio risiedono grandi invalidi del lavoro. Il riparto viene effettuato in relazione al numero dei grandi invalidi residenti sul territorio di ciascun ente.

Ai fini del riparto, i comuni interessati sono tenuti a compilare un apposito certificato conforme all'allegato modello 2, che fa parte integrante del presente decreto, con l'indicazione del numero e dei nominativi dei grandi invalidi residenti.

Art. 4.

Il Ministero dell'interno eroga le somme di cui agli articoli precedenti direttamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario e provvede a versare, su apposito capitolo del bilancio dello Stato, le somme spettanti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, dove le predette funzioni assistenziali vengono esercitate a mezzo dell'ufficio stralcio previsto dall'art. 119 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

All'erogazione dell'importo spettante alla regione Veneto per il centro di Santorsa di Schio provvederà il Ministero del tesoro.

Art. 5.

I certificati, di cui ai modelli 1 e 2, occorrenti ai fini dell'ammissione al riparto delle entrate del soppresso Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, nonché per l'ammissione al riparto delle somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale, debbono essere prodotti nel formato di cm 21 × 29,7, compilati a macchina e firmati dal sindaco, dal segretario e dal ragioniere del comune, ove esista.

I certificati, in originale e due copie conformi, dovranno pervenire entro il termine del 15 maggio di ogni anno alla prefettura della provincia di appartenenza che provvederà ad inoltrarli, in una unica soluzione, al Ministero dell'interno non oltre il 30 maggio di ogni anno.

Per l'anno 1985 le suddette date vengono fissate rispettivamente ed improrogabilmente al 15 settembre e 15 ottobre 1985.

Art. 6.

All'erogazione delle somme di cui agli articoli precedenti il Ministero dell'interno provvederà mediante versamento in c/c postale, per i comuni con popolazione inferiore agli 8.000 abitanti, e mediante accreditamento nel conto intestato presso le tesorerie provinciali dello Stato, per i comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti.

Le somme dovute al predetto ufficio stralcio saranno versate sul cap. 3349, capo X, dello stato di previsione del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO 1

Comune di . . . . .

PROVINCIA DI . . .

CERTIFICATO ATTESTANTE LA SPESA SOSTENUTA PER ASSISTENZA PRESTATA ALLA GENTE DI MARE NELL'ANNO . . PER L'AMMISSIONE AL RIPARTO DELLE ENTRATE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 6, comma 25, lettera *a*), della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni in merito alla corresponsione da parte del Ministero dell'interno delle somme che annualmente affluiscono al bilancio dello Stato quali entrate del soppresso Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto ministeriale del . . . . che stabilisce le modalità alle quali debbono attenersi i comuni interessati per l'ammissione al riparto delle suddette entrate;

Considerato che l'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione di un certificato attestante la spesa sostenuta dagli enti per assistenza prestata in favore dei marittimi e delle loro famiglie nel decorso esercizio finanziario;

Visti gli atti d'ufficio;

Si attesta

che la spesa sostenuta dal comune di . . . . . . per l'assistenza alla gente di mare durante l'esercizio finanziario . . . . ammonta a L. . . . . . .

. . . . lì . . . . .

Il segretario (Sig. . . . . .) *Il sindaco* (Sig. . . . . .) *Il ragioniere* (Sig. . . . . .)

RISERVATO ALLA PREFETTURA DI . . . . .

Visto: si ammette al riparto . . . .

Il dirigente l'ufficio di ragioneria

. . . .

Il prefetto

. . . . . .

. . . . lì . . . .

ALLEGATO 2

Comune di . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

CERTIFICATO ATTESTANTE IL NUMERO DEI GRANDI INVALIDI RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE . . . PER L'AMMISSIONE AL RIPARTO DELLE SOMME VERSATE DALL'INAIL PER FUNZIONI DI CARATTERE ASSISTENZIALE.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 6, comma 25, lettera *c*), della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni in merito alla corresponsione da parte del Ministero dell'interno delle somme versate dall'INAIL per le funzioni di carattere assistenziale, già espletate dall'ente stesso;

Visto il decreto ministeriale del . . . . che stabilisce le modalità alle quali debbono attenersi i comuni interessati per l'ammissione al riparto delle suddette entrate;

Considerato che l'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione di un certificato attestante il numero dei grandi invalidi residenti sul territorio del comune;

Visti gli atti d'ufficio;

Si attesta

che i grandi invalidi del lavoro residenti nel territorio del comune di . . . . sono:

Numero progressivo	Nominativo
. . .	. . . .
. . .	. . . .
. . .	. . . .

Totale . . .

. . . . lì . . . . . .

Il segretario (Sig. . . . . .) *Il sindaco* (Sig. . . . . .) *Il ragioniere* (Sig. . . . . .)

RISERVATO ALLA PREFETTURA DI . . . . .

Visto: si ammette al riparto . . . .

Il dirigente l'ufficio di ragioneria

. . . .

Il prefetto

. . . . . .

. . . . lì . . . .

(3847)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 giugno 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Biscaro in Deganello, console onorario di Costarica a Perugia.

(3875)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale del 22 giugno 1985 è stato conferito al sig. Maniscalco Calogero - insegnante elementare - il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale del 22 giugno 1985 è stato conferito a don Carlo Marino Onorini - cappellano in servizio - il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale del 22 giugno 1985 è stato conferito al magg. Palomba Filippo - comandante del nucleo carabinieri - il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto del 22 giugno 1985, è stato conferito alla sig.ra Romano Anna Maria che ha svolto attività assistenziale il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

Con decreto ministeriale del 22 giugno 1985 è stato conferito alla sig.ra Smali Lucia - assistente volontaria - il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui la stessa avrà facoltà di fregiarsi.

(3691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Res-Coop - Romagnola Edil Strade Cooperativa, sede legale in Lugo (Ravenna), unità di Massalombarda e Fusignano, uffici di Cagliari e Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve-Pi Sud di Baiano (Avellino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sorgenti San Paolo S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ve-Pi Sud, con sede legale e stabilimento in Baiano (Avellino), fallita il 3 dicembre 1984, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3801)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 il sig. Antonio Pescini, nato a Ortona il 26 agosto 1920, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.C.B. - Cooperativa cartolibrai Bologna», in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 26 aprile 1984, in sostituzione del dott. Remo Ripoli, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 i poteri conferiti al sig. Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio produttori latte», in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 10 giugno 1986.

(3560)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Signo-Cert-Certificazioni-Revisioni e organizzazioni aziendali di Cappelli Luigi & C. S.a.s.», in Santa Croce sull'Arno, ad esercitare attività di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 24 giugno 1985 ha autorizzato la società «Signo Cert Certificazioni-Revisioni e organizzazioni aziendali di Cappelli Luigi & C. S.a.s.», in Santa Croce sull'Arno (Pisa), ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3836)

Sostituzione del commissario liquidatore della Colombo Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 sono state accettate le dimissioni dell'avv. Carmelo Caruso dall'incarico di commissario liquidatore della Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ed in sua sostituzione è nominato commissario liquidatore della società anzidetta l'avv. Sandro Ciano.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire due milioni a titolo di acconto delle competenze spettantigli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

(3873)

MINISTERO DEL TESORO

N. 134

Corso dei cambi dell'11 luglio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1893,750	1893,750	1893,80	1893,750	—	1893,35	1893 —	1893,750	1893,750	1893,75
Marco germanico . . .	643,300	643,300	642,95	643,300	—	643,15	643 —	643,300	643,300	643,30
Franco francese .	211,850	211,850	211,70	211,850	—	211,85	211,900	211,850	211,850	211,85
Fiorino olandese	572 —	572 —	570,65	572 —	—	572,25	572,500	572 —	572 —	572 —
Franco belga . . .	31,982	31,982	31,90	31,982	—	31,97	31,970	31,982	31,982	31,98
Lira sterlina . . .	2602,300	2602,300	2595 —	2602,300	—	2602,60	2602,900	2602,300	2602,300	2604,30
Lira irlandese . .	2016 —	2016 —	2013 —	2016 —	—	2017,75	2019,500	2016 —	2016 —	—
Corona danese . .	179,350	179,350	179 —	179,350	—	179,35	179,400	179,350	179,350	179,35
Dracma . .	14,450	14,450	14,40	14,450	—	—	14,410	14,450	14,450	—
E.C.U. . .	1453,600	1453,600	1449 —	1453,600	—	1453,80	1454 —	1453,600	1453,600	1453,60
Dollaro canadese .	1399,200	1399,200	1398 —	1399,200	—	1399,10	1399 —	1399,200	1399,200	1399,20
Yen giapponese	7,789	7,789	7,77	7,789	—	7,87	7,785	7,789	7,789	7,78
Franco svizzero	770,710	770,710	769,90	770,710	—	770,85	771 —	770,710	770,710	770,71
Scellino austriaco	91,575	91,575	91,40	91,575	—	91,55	91,600	91,575	91,575	91,57
Corona norvegese	223,010	223,010	222,50	223,010	—	223 —	223 —	223,010	223,010	223,01
Corona svedese	222,310	222,310	221,50	222,310	—	222,30	222,300	222,310	222,310	222,31
FIM	309,700	309,700	308,35	309,700	—	309,55	309,600	309,700	309,700	—
Escudo portoghese	11,120	11,120	11,14	11,120	—	11,15	11,200	11,120	11,120	11,12
Peseta spagnola	11,209	11,209	11,18	11,209	—	11,20	11,209	11,209	11,209	11,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1893,375	Lira irlandese .	2017,750	Scellino austriaco .	91,587
Marco germanico .	643,150	Corona danese .	179,375	Corona norvegese	223,005
Franco francese	211,875	Dracma .	14,430	Corona svedese	222,305
Fiorino olandese . .	572,250	E.C.U.	1453,800	FIM	309,650
Franco belga . . .	31,976	Dollaro canadese .	1399,100	Escudo portoghese . .	11,160
Lira sterlina	2602,600	Yen giapponese	7,787	Peseta spagnola	11,209
		Franco svizzero	770,855		

Media dei titoli dell'11 luglio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,775
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	92,500
» 6 % » » 1972-87 .	90,500
» 9 % » » 1975-90 .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	90,750
» 10 % » » 1977-92 . .	93,400
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	93,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,300
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,625
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,425
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,500
» » » » 1-12-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,550
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,500
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,400
» » » » 1-10-1983/86 .	100,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,775
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,300
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,925
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,175
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,400
» » » » 1-12-1983/87 .	101,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 . .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,950
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,900
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,575
» » » » 1-11-1983/88 . .	103,800
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,200
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101,350
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100,325
» » » » 1- 4-1984/88 . .	100,200
» » » » 1- 5-1984/88 . .	100,200
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100,600
» » » » 1-12-1983/90 . .	103,850
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,375
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 . .	101,950
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,975
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,175
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,850
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,725
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,400
» » » » 1-10-1984/91 . .	101 —
» » » » 1-11-1984/91 . .	100,850
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,550
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,550
» » » 16 % 1- 1-1986	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,500
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	107,550
» » » » 1983/90 11,50 %	105,900
» » » » 1984/91 11,25 %	103,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.2213/XV.I in data 7 marzo 1985, gli artifici pirotecnici di cui appresso, fabbricati nella Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi della pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come accanto a ciascuno di essi indicato:

1) Katjuscha (denominazione originale Saturn Missiles Battery 100 Shots): categoria IV;

2) Candela Magnolia (denominazione originale Magnolia 7 assorted balls): categoria V, gruppo *A;*

3) Miccettone (denominazione originale Firecracker): categoria V, gruppo *C.*

Gli ultimi due artifici dovranno essere muniti delle seguenti prescrizioni in lingua italiana: Candela Magnolia « Non tenere l'articolo in mano bensì interrarlo e poi accenderlo »; Miccettone: « Non tenere l'articolo in mano dopo averlo acceso, bensì gettarlo in terra a debita distanza ».

Con decreto ministeriale n. 559/C.5476/XV.I in data 17 maggio 1985 l'artificio denominato « Super Pirat (Knall Korper) » fabbricato nella Repubblica federale di Germania dalla Pirotecnica F. Feistel Gmbh-Ruhweg 21 in Gollheim, è riconosciuto e classificato nella categoria V, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a condizione che le confezioni contengano non più di cinque pezzi e che su di esse e sui singoli artifici vengano riportate le raccomandazioni ed i divieti circa il buon uso degli stessi.

(3803)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige al comunicato concernente vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 161 del 10 luglio 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, in corrispondenza della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università « La Sapienza » di Roma, dove è scritto: « istituzioni di *matematica* », leggasi: « istituzioni di *matematiche* ».

(3893)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno Proroga di termini

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la delibera CIPE del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE in data 25 ottobre 1984, con la quale è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto il punto 1, secondo comma, della delibera da ultimo citata, nel quale è previsto che, per i comuni metanizzabili a norma delle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di tali delibere sempreché sia intervenuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE 25 ottobre 1984;

Visto il fonogramma n. 7631 del 10 maggio scorso con il quale l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha proposto la proroga di mesi due del termine di vigenza della procedura prevista al punto 1, secondo comma, citato;

Considerato che il termine suddetto è scaduto il 16 maggio scorso;

Ritenuta la necessità di procedere ad una rinnovazione di tale termine al fine di consentire il completamento dell'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione per alcuni comuni rientranti nei precedenti programmi e al fine di separare l'iter procedimentale relativo a progetti appartenenti a fasi diverse della metanizzazione;

Ritenuto altresì opportuno procedere ad una rettifica dei riferimenti contenuti nel punto 1, secondo comma, della delibera citata, poiché erroneamente si cita il successivo punto 2, ultimo comma, mentre il riferimento esatto è al punto 2, penultimo comma;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Punto 1

Il punto 1, secondo comma, della delibera CIPE 25 ottobre 1984 è così rettificato nella parte in cui si cita il successivo punto 2, ultimo comma: « ... salvo quanto disposto al punto 2, penultimo comma ... ».

Punto 2

Il termine di cui al punto 1, secondo comma, della delibera CIPE 25 ottobre 1984, citata in premessa, è rinnovato di mesi due, a decorrere dal 17 maggio 1985.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3505)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di Gambatesa

Con D.A. 15 settembre 1984, numeri 3961/503, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del reliquato stradale di Ha 4.71.90, distinto al foglio 26, part. 394 dei registri catastali del comune di Gambatesa (Campobasso).

(3506)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori della « La comune - Soc. coop. a r.l. », in Trieste

Con deliberazione 28 giugno 1985, n. 3228, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori della « La comune - Soc. coop. a r.l. » per brevità « Il consorzio » (Consorzio regionale di cooperative a proprietà indivisa a r.l.), in Trieste, costituita il 29 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste, ed ha nominato commissario governativo, fino alla data del 28 febbraio 1986, il dott. Giuseppe Montesano con studio in Trieste, via Geppa, 8.

(3756)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso ad aiuto bibliotecario presso l'Università di Bari

I posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Bari, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 21 gennaio 1982, sono aumentati da quattro a sette.

(3878)

Aumento, da cinque a dieci, del numero dei posti del concorso a personale della carriera di concetto amministrativa presso l'Università di Firenze.

I posti del personale della carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Firenze, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 10 febbraio 1984, sono aumentati da cinque a dieci.

(3879)

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Udine

Le prove di esame del concorso pubblico a due posti di tecnico laureato (settimo livello) di ruolo in prova presso l'Università degli studi di Udine, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985, avranno luogo secondo il seguente calendario:

Centro di calcolo: prove di esame presso il palazzo Mantica, via Mantica, 3, Udine:

prima prova scritta: 16 luglio 1985, ore 14;
seconda prova scritta: 17 luglio 1985, ore 14;
prova pratica con relazione scritta: 18 luglio 1985, ore 8,30.

Centro automazione servizi amministrativi: prove di esame presso la sede dell'Università, palazzo Antonini, via Antonini, 8, Udine:

prima prova scritta: 23 luglio 1985, ore 14;
seconda prova scritta: 24 luglio 1985, ore 14;
prova pratica con relazione scritta: 25 luglio 1985, ore 8,30.

(3880)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie regionali del concorso pubblico, per titoli, a ottanta posti di commesso.

Nel Bollettino ufficiale, anno 9°, di marzo-aprile 1983 - n. 3-4 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1982 relativo alla approvazione delle graduatorie regionali del concorso pubblico, per titoli, a ottanta posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario addetto agli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 10 marzo 1980.

(3819)

CORTE DEI CONTI

Modificazioni al bando di concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario, da destinare alla delegazione regionale per il Veneto ed alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1985, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 272, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto ed alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Ritenuto che la citata legge debba trovare immediata applicazione, in quanto maggiormente idonea a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento del predetto concorso;

Ritenuto che a tal fine occorre esprimere in cinquantesimi, conformemente a quanto previsto dalla nuova normativa per le prove scritte, anche il risultato relativo alla valutazione dei titoli, nonché quello relativo alla prova orale in modo da rendere omogenei i punteggi da sommare per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11, ultimo comma, del decreto presidenziale 22 marzo 1985, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 2.

L'art. 13 del citato decreto presidenziale 22 marzo 1985, è sostituito dal seguente:

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1985
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 361

(3604)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero neuroradiologo;

un posto di assistente medico urologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3837)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso gli ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto

Sono indetti i seguenti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale valdese di Torre Pellice:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Ospedale valdese di Pomaretto:

un posto di assistente di medicina generale.

Termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(3884)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 165 del 15 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club di Genova: Concorso pubblico, per esame, ad un posto di assistente.

R E G I O N I

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **3**.

Convalida della deliberazione della giunta regionale numero 2-38263 in data 30 ottobre 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La deliberazione della giunta regionale n. 2-38263 in data 30 ottobre 1984, assunta ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è convalidata.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **4**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia mineraria nelle cave, torbiere, acque minerali e termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titolarità delle funzioni

Sono attribuite al presidente della giunta regionale, ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e dell'art. 23 della legge regionale n. 69/78, le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle

norme di polizia mineraria delle cave e torbiere, acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni o integrazioni, nonché le funzioni di sicurezza del lavoro nelle medesime attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Il presidente della giunta regionale esercita, nelle materie di cui al comma precedente, le funzioni già attribuite con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59 al prefetto e al Corpo delle miniere.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni

Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo il presidente della giunta regionale si avvale dell'assessorato competente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali - polizia mineraria.

Il presidente della giunta regionale, può con proprio decreto, delegare al funzionario responsabile del settore la firma di atti già di competenza dell'ingegnere capo del Corpo delle miniere.

Per l'emanazione di disposizioni particolari, previste dallo art. 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, il presidente può sentire la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6 della legge regionale n. 69/78.

Art. 3.

Ambito di applicazione della legge

Le competenze in materia di polizia mineraria sono estese, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, agli impianti di trattamento dei minerali e a quelli connessi con le cave e torbiere, acque minerali e termali, nonché alle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547/55.

Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive di competenza regionale.

Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, in materia di pubblica sicurezza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché le competenze di omologazione e di prima verifica attribuite all'I.S.P.E.S.L. con decreto-legge n. 390/82 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Art. 4.

Programmazione regionale

La programmazione degli interventi regionali nel settore dovrà armonizzare le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale con gli obiettivi di tutela e buon governo dei giacimenti minerari, previsti dalla legge regionale n. 69/78, nonché inerenti la ricerca e lo sfruttamento delle acque minerali e termali.

Art. 5.

Rapporti con le strutture del Servizio sanitario nazionale

I funzionari regionali di polizia mineraria, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rilevino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, son tenuti a segnalarle alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 6.

Qualifica dei funzionari

I funzionari regionali di polizia mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59 e dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Tale qualifica è conservata dai funzionari provenienti dal Corpo statale delle miniere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, nell'ambito di applicazione della presente legge.

La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte della giunta regionale, dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di polizia mineraria.

I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Vigilanza

I funzionari, di cui all'articolo precedente, hanno diritto di ispezionare in qualsiasi momento le lavorazioni sottoposte alla loro vigilanza.

Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare tali ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. 5.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984: Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit - Parco naturale dell'Alta Valle Pesio - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta - Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand - Parco naturale dell'Argentera - Parco naturale Orsiera-Rocciavrè - Parco naturale della Val Troncea - Riserva naturale del Parco della Burcina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1984, dei seguenti enti di diritto pubblico e aziende che gestiscono parchi o riserve naturali regionali:

Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit;

Parco naturale dell'Alta Valle Pesio;

Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

Parco naturale dell'Argentera;

Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;

Parco naturale della Val Troncea;

Riserva naturale del Parco della Burcina,

allegati alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1985, n. **6**.
Modifica all'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30: « Proroga presidenza transitoria del consiglio regionale sanità e assistenza ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, è così modificato:

« In sede di prima costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1985, il consiglio regionale di sanità ed assistenza è presieduto dall'assesore regionale alla sanità ed assistenza ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1985, n. **7**.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

(3090)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1985, n. **8**.
Legge di correzione degli errori materiali e di mancato coordinamento della legge regionale n. 56/77, così come modificata dalle leggi regionali n. 50/80 e n. 17/82, e della legge regionale n. 61/84.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è così modificata:

all'art. 23, che sopprime e sostituisce l'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al terzo comma, sono soppresse le parole « di cui al terzo comma dell'art. 21 » e sostituite da: « nei quali la popolazione prevista dal piano regolatore generale non superi i 2000 abitanti »;

all'art. 24, che sopprime e sostituisce l'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la lettera « *b*) » richiamata alla terza riga del punto 2), va sostituita con la lettera « *d*) »;

all'art. 27, che sopprime e sostituisce l'art. 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, alla lettera *m*) del secondo comma, ed alla lettera *c*) del terzo comma, dopo le parole: « penultimo ed ultimo comma », vengono inserite le parole: « dell'art. 2 »;

all'art. 34, che modifica l'art. 34, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, dopo il primo comma, di seguito, viene aggiunto: « le parole: "secondo comma" sono sostituite con le parole: "terzo comma" »;

all'art. 49, che modifica l'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, il secondo comma è soppresso e sostituito da: « al secondo comma, punto *d*), sono soppresse le parole: "di cui al sesto comma dell'art. 33" »;

all'art. 59, che sopprime e sostituisce l'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, all'ultimo comma, il richiamo alla legge regionale: « 2 luglio 1977, n. 33 », è corretto in « 2 luglio 1976, n. 33 »;

all'art. 65, che modifica l'art. 82, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono soppressi gli ultimi 3 commi;

all'art. 66, che modifica l'art. 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è aggiunto il seguente comma: « al secondo comma le parole: "di cui al successivo settimo comma" vanno sostituite con: "di cui al successivo sesto comma"; al quinto comma: "di cui al secondo, terzo e quarto comma" sono sostituite con le parole: "di cui al primo, secondo e terzo comma"; al sesto comma, le parole: "di cui al successivo settimo comma" sono sostituite con le parole: "di cui al successivo sesto comma" »;

all'art. 67, che modifica l'art. 84, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al testo di modifica viene aggiunto: « sempre al primo comma le parole: "secondo e del terzo comma", sono sostituite con le parole: "primo e del secondo comma" »;

all'art. 72, che sopprime e sostituisce l'art. 91 *bis*, il titolo è così sostituito: « Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali »;

al primo e quarto comma dopo le parole: « per i beni », sono aggiunte le parole: « culturali e »;

all'art. 73, che modifica l'art. 91-*quinquies* della legge 5 dicembre 1977, n. 56, dopo i primi due commi viene aggiunto: « al primo comma, le parole: "degli articoli 19/81", sono soppresse e sostituite con le parole: "dell'art. 81" »;

all'art. 75 di inserimento di un nuovo art. 91-*septies*, all'ultimo comma le parole: « 120 giorni », sono sostituite dalle parole: « 360 giorni ».

La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalle leggi 20 maggio 1980, n. 50 e 11 agosto 1982, n. 17, è così modificata:

all'art. 80, al primo comma, le parole: « quarto comma », sono sostituite con le parole: « sesto comma »; al secondo comma le parole: « secondo e terzo comma », sono sostituite con le parole: « quarto e quinto comma »;

all'art. 87, terzo comma, le parole: « di cui all'ultimo comma del presente articolo », sono sostituite da: « di cui agli ultimi due commi del presente articolo »

all'art. 90, il penultimo comma è soppresso; all'ultimo comma, le parole: « del quindicesimo comma », sono sostituite da: « dell'ultimo comma ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 gennaio 1985

VIGLIONE

(3091)

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1985, n. 9.

Modifica degli ambiti territoriali delle unità socio-sanitarie locali del comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi. Proroga dei termini di cui all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 20 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali già definiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, sono modificati e il territorio del comune di Torino è suddiviso in dieci unità socio-sanitarie locali subcomunali costituite dalle circoscrizioni e dal loro raggruppamento nel modo che segue:

Torino I, che comprende il territorio delle circoscrizioni 1 (Centro) e 3 (Crocetta-San Secondo-S. Teresina);

Torino II, che comprende il territorio delle circoscrizioni 2 (San Salvario-Valentino) e 22 (Cavoretto-Borgo Po), con le modifiche di cui al comma successivo;

Torino III, che comprende il territorio delle circoscrizioni 9 (Nizza-Millefonti) e 10 (Lingotto-Mercati Generali), con le modifiche di cui al comma successivo;

Torino IV, che comprende il territorio della circoscrizione Mirafiori Sud;

Torino V, che comprende il territorio delle circoscrizioni 11 (S. Rita) e 12 (Mirafiori Nord);

Torino VI, che comprende il territorio delle circoscrizioni 4 (San Paolo), 5 (Cenisia Cit Turin) e 13 (Pozzo Strada);

Torino VII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 6 (San Donato-Campidoglio) e 14 (Parella);

Torino VIII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 15 (Lucento-Vallette), 16 (Madonna di Campagna-Lanzo) e 17 (Borgo Vittoria);

Torino IX, che comprende il territorio delle circoscrizioni 18 (Barriera di Milano), 19 (Rebaudengo-Falchera-Villaretto) e 20 (Regio Parco);

Torino X, che comprende il territorio delle circoscrizioni 7 (Valdocco-Aurora-Rossini), 8 (Vanchiglia-Vanchiglietta) e 21 (Madonna del Pilone).

Gli stabilimenti ospedalieri Molinette e San Lazzaro rientrano nel territorio della unità socio-sanitaria locale subcomunale Torino II, i cui confini est, sud e ovest sono rappresentati da corso Polonia, via Santena, corso Spezia, piazza Bozzolo, via Cherasco, via Abegg, via Genova.

Gli ambiti territoriali delle unità socio-sanitarie locali subcomunali di Torino sono contraddistinti con la denominazione Torino seguita dall'aggettivo numerale ordinale.

La Regione, fatto salvo l'art. 11, comma settimo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su istanza dell'assemblea generale delle unità socio-sanitarie locali di Torino, può modificare l'ambito territoriale ed il numero delle unità socio-sanitarie locali subcomunali, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1980, n. 3, qualora il comune determini un nuovo assetto territoriale del decentramento amministrativo delle funzioni territoriali.

Il provvedimento può essere assunto, sentita la provincia di Torino, con legge da presentare da parte della giunta regionale per le procedure di cui all'art. 44 dello statuto della regione Piemonte.

Art. 2.

E' abrogato l'art. 11 della legge regionale 21 gennaio 1980, numero 3.

Nelle unità socio-sanitarie locali di cui all'art. 1, il numero dei componenti i comitati di gestione è stabilito in 9.

Il presidente ed il vice-presidente del comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal quarto e quinto comma dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1980, numero 3.

I componenti dei comitati di gestione sono eletti dall'assemblea generale, unica per tutte le unità socio-sanitarie locali subcomunali ed identificata nel consiglio comunale di Torino, con voto distinto e limitato ai due terzi del numero dei componenti fissati, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea generale, con propria deliberazione, fissa le modalità per assicurare che di ogni comitato di gestione delle unità socio-sanitarie locali subcomunali facciano parte consiglieri di circoscrizione designati espressamente dai consigli circoscrizionali.

I restanti componenti possono essere scelti anche tra cittadini non appartenenti al consiglio comunale, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, e dotati di specifica competenza in materia sanitaria, socio-assistenziale o amministrativa.

I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un comitato di gestione.

L'elezione dei componenti dei comitati di gestione delle unità socio-sanitarie locali subcomunali della città di Torino deve avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali comitati hanno la durata prevista dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e assumono le funzioni non prima del 1° gennaio 1985.

Art. 3.

Dopo l'ultimazione delle operazioni di elezione dei comitati di gestione di ciascuna unità socio-sanitaria locale di cui all'articolo precedente, il sindaco del comune di Torino trasmette i relativi verbali al presidente della giunta regionale che, entro trenta giorni, con propri decreti, dichiara costituite le relative unità socio-sanitarie locali e provvede al trasferimento contestuale, alle stesse, delle funzioni e del personale già attribuiti alla unità socio-sanitaria locale Torino 1-23.

L'individuazione del personale da assegnare ai servizi, uffici e presidi delle singole unità socio-sanitarie locali, costituite ai sensi della presente legge, in base alla pianta organica provvisoria, di cui all'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è effettuata dall'assemblea generale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'assemblea generale si articola in commissioni permanenti, da costituirsi con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

L'assemblea generale, non oltre la data di elezione dei comitati di gestione delle relative unità socio-sanitarie locali subcomunali, costituisce nel proprio seno un comitato di coordinamento formato dall'assessore comunale alla sanità e assistenza e dai presidenti delle commissioni assembleari permanenti, con i seguenti compiti:

assegnazione degli affari alle singole commissioni;

coordinamento dei lavori delle commissioni;

elaborazione dei provvedimenti di competenza dell'assemblea generale, al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo e di intervento socio-sanitario, nonché l'unitarietà della programmazione nell'ambito del comune di Torino;

attribuzione alle unità socio-sanitarie locali subcomunali della esecuzione di attività che per loro natura e convenienza debbano essere esercitate a livello sovrazonale e risoluzione degli eventuali conflitti di competenza fra le stesse;

attivazione ed attuazione dei rapporti con le unità socio-sanitarie locali subcomunali, le circoscrizioni e gli enti esterni.

Il predetto comitato di coordinamento è presieduto dall'assessore comunale alla sanità e assistenza che può, su delega del sindaco, presiedere l'assemblea generale.

Ai componenti del comitato permanente di coordinamento spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai consiglieri per le sedute di assemblea.

Il comitato di coordinamento si avvale di una propria articolata struttura tecnica, disciplinata da apposito regolamento emanato dall'assemblea generale.

Il suddetto regolamento individua i responsabili tecnici, le rispettive aree di competenza ed il numero degli addetti, fermo restando che tutto il personale addetto alla struttura di cui al comma precedente è distaccato dalle unità socio-sanitarie locali subcomunali.

Art. 5.

La Regione, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, delibera, in un primo tempo, soltanto la quota da assegnare complessivamente alle dieci unità socio-sanitarie locali di Torino e successivamente, a seguito di deliberazione dell'assemblea generale che stabilisce la suddivisione delle quote alle unità socio-sanitarie locali subcomunali, delibera la ripartizione ed il versamento delle singole quote alle unità socio-sanitarie locali subcomunali.

Le spese proprie dell'assemblea generale sono incluse nel bilancio della unità socio-sanitaria locale di Torino I, nel cui territorio sono ubicati il comitato di coordinamento e la struttura tecnica di supporto.

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nella città di Torino, l'ufficio di direzione delle singole unità socio-sanitarie locali subcomunali individua referenti per l'assolvimento delle sopraindicate attività per la formazione professionale, l'educazione sanitaria, l'informazione, l'epidemiologia e per la programmazione ».

Al fine di assicurare all'assemblea generale i necessari elementi di giudizio e garantire omogeneità nelle decisioni dei comitati di gestione, il regolamento sul funzionamento e le attribuzioni degli organi delle unità socio-sanitarie locali subcomunali dovrà prevedere distinte conferenze permanenti, formate da:

i presidenti dei comitati di gestione;

i coordinatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi;

i capi di servizi svolgenti funzioni specifiche.

Le conferenze permanenti sono attivate dal presidente dell'assemblea generale.

Alle suindicate conferenze partecipano i componenti del comitato di coordinamento ed i coordinatori della struttura tecnica di cui al penultimo comma dell'art. 4 della presente legge.

Il regolamento di cui al secondo comma del presente articolo definirà le modalità di funzionamento delle conferenze di cui al medesimo comma ed il rapporto con gli organi delle unità socio-sanitarie locali subcomunali.

Art. 7.

Sono abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 7.

In ciascuna unità socio-sanitaria locale subcomunale devono essere attivati i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, ad eccezione del servizio veterinario che sarà attivato in quattro unità socio-sanitarie locali subcomunali individuate dall'assemblea generale, con funzioni sovrazonali per il comune di Torino.

Nelle unità socio-sanitarie locali subcomunali, attualmente prive di stabilimento ospedaliero, il servizio farmaceutico non è attivato e la funzione di assistenza farmaceutica è svolta dal servizio farmaceutico di unità socio-sanitaria locale subcomunale contermine individuata dall'assemblea generale.

Il servizio di igiene pubblica verrà attivato gradualmente in tutte le unità socio-sanitarie locali subcomunali.

In sede di prima applicazione della legge, per la parte relativa alla ispezione degli ambienti di lavoro, l'assemblea generale assumerà i provvedimenti relativi alle modalità ed ai tempi di attuazione.

Inoltre, devono essere attivati entro il 1985 quattro distinti servizi per l'attività tecnica, che saranno assegnati a quattro unità socio-sanitarie locali subcomunali con funzioni sovrazonali per il comune di Torino.

I programmi zonali di attività e spesa (P.A.S.), previsti dalle leggi regionali di piano socio-sanitario, e provvedimenti formali dell'assemblea generale stabiliranno le attività a carattere generale svolte per tutto il territorio comunale di Torino da una o più unità socio-sanitarie locali subcomunali espressamente indicate.

Art. 8.

Il comune di Torino, con propria deliberazione da assumersi entro il 31 dicembre 1984, o, comunque, entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, provvede, per quanto di competenza, a stabilire le modalità di trasferimento effettivo dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle unità socio-sanitarie locali subcomunali. Tale trasferimento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 1985, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

La deroga di cui al comma precedente è estesa a tutte le unità socio-sanitarie locali in Piemonte, che possono avvalersene in termini di proroga al 31 dicembre 1985 della scadenza prevista all'art. 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 febbraio 1985

VIGLIONE

(3092)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerùti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221